



DALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SIAP

La Direzione Centrale per le Risorse Umane, a seguito della nostra richiesta di chiarimenti, ha comunicato che, sulla possibilità di ottenere l'aggregazione in caso di svolgimento di un incarico all'interno di un Consorzio (...)

"... in assenza di più esaustivi elementi di valutazione, possono essere fornite indicazioni di carattere esclusivamente generale sulla disciplina in argomento, dal momento che una valutazione sui casi concreti non può prescindere da un attento esame di idonea documentazione relativa agli enti di riferimento, al fine di accertarne la natura giuridica. Al riguardo, è stato riferito che il legislatore, ai fini dell'individuazione dei destinatari dei benefici di cui agli artt. 78 e ss., ha fornito la nozione di amministratore locale all'art. 77-comma 2- del Dl.gs. 267/2000.

Dal tenore letterale di detta norma, tale qualificazione soggettiva sembra sussistere, fra gli altri, anche in capo ai “..componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali..”, come, peraltro, precisato in un parere acquisito dal competente Ufficio Controllo Sugli Studi della Direzione Centrale per le Autonomie, con particolare riguardo al caso di un dipendente risultato essere componente di un consorzio fra enti locali. Ne deriva che, ove accertata la natura giuridica di “unione di comuni” e di “consorzio fra enti locali” degli enti in questione, i dipendenti, risultando essere componenti degli organi dei citati soggetti, potranno essere considerati destinatari dei benefici di cui al capo IV del sopracitato Dl.gs.267/2000, fra i quali anche l'avvicendamento ex art. 78, comma 6. E' stato riferito, inoltre, che la dettagliata e tassativa elencazione dell'abito soggettivo definito nel richiamato art. 77-comma 2-, non consente l'estensione, in via analogica, del beneficio in argomento a categorie di soggetti non espressamente indicati, trattandosi di norma considerata, per consolidata giurisprudenza, di stretta interpretazione".